



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



CAPITOLATO

Articolo 1

Oggetto del Capitolato

Il presente Capitolato disciplina la fornitura ordinaria, continuativa, di specialità medicinali e farmaci equivalenti, parafarmaci e altri generi vendibili per la Farmacia Comunale di Scicli sita in P.zza Lenin n. 2, per la durata di anni tre.

La procedura di affidamento verrà espletata ai sensi della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appalto prevede la fornitura di specialità medicinali registrate secondo le normative vigenti e classificate nelle fasce A e C, farmaci equivalenti, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R. 309/90 e alla Legge 49/2006, medicinali per uso veterinario, farmaci SOP, farmaci OTC, medicinali omeopatici, materie prime, preparati galenici, nonché la fornitura di parafarmaci (alimenti dietetici, prodotti per medicazione, cosmetici ecc.) e altri generi abitualmente usati e distribuiti dal canale farmacia.

Articolo 2

Ammontare dell'appalto

L'importo annuo dell'appalto è stimato in € 700.000,00 al netto dello sconto e dell' IVA, finanziato con apposito stanziamento del bilancio comunale e viene suddiviso in due lotti omogenei per composizione ma differenti solo per l'importo presunto, come indicato nel successivo articolo 4.

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale, è stimato in €. 2.100.000,00 oltre l'IVA.

Detto importo è da ritenersi indicativo e potrà nel corso del periodo della fornitura non essere raggiunto o essere superato, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore farmaceutico, senza che le ditte aggiudicatrici di ciascun lotto possano vantare diritti o compensazioni di sorta. Al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

Articolo 3

Durata del contratto

Il contratto avrà la durata di anni 3 senza necessità di disdetta preventiva da parte dall'appaltante. Nel rispetto della normativa vigente è prevista la facoltà di proroga della fornitura oltre il termine di durata e/o per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una nuova Ditta aggiudicataria della fornitura attraverso una nuova gara ad evidenza pubblica.

Articolo 4

Articolazione dell'appalto

La fornitura viene suddivisa in due lotti, di uguale composizione, ciascuno dei quali risulta quantificabile nella misura sotto riportata, alle percentuali di sconto e di spettanza del grossista indicate per singola tipologia:

Tipologia	Descrizione	Composizione percentuale
A	Specialità medicinali, di classe A e C, stupefacenti, specialità veterinarie compresi i farmaci generici: Percentuale di sconto da praticare: sul prezzo al pubblico al netto di IVA (la percentuale di sconto non potrà comunque essere inferiore al 30,35%)	80%
B	Farmaci O.T.C , S.O.P parafarmaci e prodotti non compresi nella tipologia precedente (fitoterapici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali, specialità omeopatiche, p.m.c. ,cosmetici ecc.) percentuale di spettanza del grossista (ricarico): non potrà comunque essere superiore al 7% del prezzo d'acquisto del grossista.	20%

Per prezzo al pubblico della tipologia A si intende il prezzo al pubblico come risultante dalla banca dati ufficiali autorizzati dal Ministero della Salute vigente al momento della fornitura, al netto dell'IVA e al netto dello sconto obbligatorio.

Per prezzo di acquisto della tipologia B si intende il prezzo sostenuto dal Fornitore al momento in cui effettua l'acquisto del prodotto farmaceutico.

Il ribasso offerto rimane fisso per tutta la durata del contratto, salvo nel caso delle specialità medicinali per le quali lo stesso viene rinegoziato in caso di variazioni degli sconti ex lege.

Eventuali extra sconti devono essere espressi in percentuale di sconto netto aggiuntivo e non in sconto merce.

L'importo dei due lotti viene quantificato come segue:

LOTTO 1 - Importo presunto annuo € 560.000,00 oltre l'IVA.

LOTTO 2 - Importo presunto annuo € 140.000,00 oltre l'IVA.

Articolo 5

Acquisti alle ditte produttrici

L'Amministrazione si riserva di procedere liberamente ad acquisti dalle Ditte produttrici di prodotti garantiti da privativa industriale o in occasione di campagne promozionali o quando le condizioni commerciali siano migliori di quelle a cui verrà aggiudicata la fornitura, senza alcun obbligo di preventiva informazione alla Ditta aggiudicataria.

Articolo 6

Modalità di esecuzione della fornitura

A ciascuna ditta aggiudicataria di un lotto di fornitura è richiesto:

a) i prodotti occorrenti saranno determinati dal Direttore della Farmacia Comunale. Le quantità mensili presunte sono in funzione delle quotidiane necessità di rifornimento della farmacia;

b) di effettuare due consegne giornaliere:

- entro le ore 9 del giorno successivo, per gli ordini trasmessi nelle ore serali del giorno precedente;

- entro le ore 16,00 (periodo invernale) e le ore 16,30 (periodo estivo), per gli ordini trasmessi al mattino;
- dal lunedì al sabato, salvo diverse modalità e tempi da concordare previamente con il Responsabile del Servizio Farmacia;
- c) si precisa che deve essere prevista la possibilità per la farmacia di avere, previo accordo anticipato, una ulteriore consegna durante il turno e nei casi in cui si verifichino due giornate festive consecutive;
- d) le consegne dovranno essere effettuate anche per minime quantità, con consegna diretta alla Farmacia;
- e) di garantire un “**servizio urgenze**”, oltre le consegne ordinarie di cui sopra, con fornitura degli articoli richiesti, entro una ora e trenta dalla chiamata;.
- f) Le forniture dovranno avere luogo tutti i giorni, a cura, spese e rischio del fornitore, presso la sede della farmacia comunale della cui ubicazione il fornitore stesso sarà tenuto a prendere conoscenza. Le consegne dovranno essere effettuate da personale dipendente della ditta aggiudicataria, che dia garanzia sotto tutti gli aspetti, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni vigenti in materia e a tutte quelle norme che venissero emanate durante la fornitura. Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate nelle mani del Direttore della farmacia o suo incaricato, il quale sottoscriverà il documento di trasporto per ricevuta, relativamente al numero dei colli consegnati, il controllo della merce e la segnalazione di errori verranno comunicati alla ditte fornitrici entro il termine di 24 ore. Sul documento di trasporto merce dovranno comparire i prodotti ordinati e non consegnati (mancanti). La farmacia comunale svolgendo un servizio di pubblica utilità dovrà venire in possesso delle forniture, di cui al presente capitolato, con priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi dei mercati o in genere di scarsità del prodotto;
- g) In collegamento diretto, tramite strumenti informatici e telefonici, dovranno essere fornite alla farmacia le informazioni dalla stessa richieste, sulla giacenza di magazzino, reperibilità o meno dei prodotti;
- h) di ricevere gli ordini via modem/adsl mediante procedure compatibili con il sistema informatico della farmacia, via fax e su chiamata telefonica tramite numero verde; ogni eventuale spesa di collegamento al sistema informatico in funzione presso le stesse sarà a carico della ditta fornitrice aggiudicataria;
- i) di comunicare le voci mancanti in tempo reale via modem;
- j) di trasmettere nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario legislativo;
- k) di svolgere il servizio d'informazione su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci etici e specialità medicinali;
- l) di garantire l'aggiornamento tempestivo dell'informazione relativa a:
 - variazioni di prezzo;
 - nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio;
 - schede tecniche di nuovi prodotti;
 - aggiornamenti del Tariffario Regionale ed aggiornamenti relativi all'assistenza integrativa;
 - circolari ministeriali e regionali;
 - riepilogo quindicinale o mensile dei provvedimenti normativi (leggi, regolamenti, ecc.);
 - elenchi semestrali delle specialità medicinali registrate.

L'Amministrazione Comunale ritenendo il presente impegno di importanza fondamentale, seguirà con particolare attenzione l'espletamento degli obblighi previsti dal presente articolo, sia sotto il profilo qualitativo che di continuità.

- m) di accettare le restituzioni, da effettuarsi in giornata o comunque nel più breve tempo possibile, delle specialità medicinali e dei parafarmaci erroneamente consegnati o comunque consegnati in soprannumero rispetto all'ordine effettuato e di emettere le relative note di accredito;
- n) di fornire farmaci e parafarmaci con data di scadenza non inferiore ad 1 anno rispetto alla data di avvenuta consegna alla Farmacia Comunale (salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili o prodotti particolari che abbiano, alla data di confezione, durata inferiore);
- o) di consegnare, in caso di variazione di prezzo decretata con provvedimento del C.I.P., i prodotti recanti i prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del provvedimento del C.I.P.;
- p) di effettuare le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, osservando scrupolosamente la normativa di settore;
- q) di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- r) di assicurare il servizio di consegna dei farmaci considerati urgenti in caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria;
- s) di evadere con accuratezza gli ordini;
- t) di tenere un servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di rifornimento;
- u) di consentire alla farmacia di usufruire delle offerte speciali, delle campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio di materiale divulgativo e pubblicitario, di campioni gratuiti da distribuire al pubblico, di espositori, nonché di ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- v) fornire, su richiesta del Responsabile del servizio Farmacia, il listino dei prodotti SOP, OTC, parafarmaco e omeopatici su supporto cartaceo e informatico;
- w) fornire su richiesta del Responsabile del servizio Farmacia, su supporto cartaceo e informatico le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell'IVA) delle offerte speciali di cui poter usufruire;
- x) di esibire su semplice richiesta del Responsabile del Servizio Farmacia comunale le proprie fatture d'acquisto dei prodotti parafarmaceutici, omeopatici, OTC e SOP, ordinati dallo stesso per consentire la verifica della corretta applicazione delle condizioni offerte in sede di gara;
- y) fornire un servizio di resi con emissione della relativa nota di credito per:
 - prodotti revocati o invendibili;
 - prodotti farmaceutici e parafarmaceutici avariati e/o difettosi;
- z) Assumersi l'onere, almeno 4 volte l'anno, del servizio di resi relativi a prodotti non movimentati relativamente a confezioni ancora vendibili con scadenza non inferiore a 6 mesi fornite alla Farmacia a decorrere dall'inizio del rapporto contrattuale, con emissione delle relative note di credito;
- z) l'iscrizione prioritaria dei farmacisti dipendenti della farmacia comunale di Scicli a partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di formazione professionale- tecnico che gestionali indette, ed corsi obbligatori (ECM) organizzati dalle Ditte aggiudicatrici nel triennio 2011/2013.

Inoltre il soggetto aggiudicatario del **Lotto 1°** dovrà provvedere, senza alcun costo aggiuntivo a :

- ritirare i farmaci scaduti per inoltro ad Ass.Inde senza spese per la Farmacia;
- effettuare l' inventario annuale alla fine di ogni anno;
- allestire eventuali vetrine tematiche;
- rifornire la Farmacia Comunale di carta da banco e buste nei quantitativi presunti di :
- Kg.100/anno di buste di vario tipo e dimensioni,
 - Kg. 30/anno di carta da banco.

Le consegne saranno effettuate, presso la Farmacia, due volte al mese in concomitanza con le consegne dei farmaci. Sia la carta che le buste potranno, eventualmente, recare scritte pubblicitarie riferite a prodotti vendibili presso la farmacia o eventualmente il nome della Farmacia Comunale, relativo indirizzo e numero telefonico, nonché logo della Ditta fornitrice.

Ogni altra forma indiretta di pubblicità dovrà essere sottoposta al parere del Direttore di Farmacia per l'approvazione della stesso.

Articolo 7

Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito

I documenti di trasporto, le fatture, le note di accredito emesse nel rispetto delle norme fiscali, saranno intestate a: "FARMACIA COMUNALE" P.zza Lenin 2 – 97018 – SCICLI (RG) P.Iva 00080070881

Il luogo di destinazione delle forniture è: Farmacia Comunale P.za Lenin 2 – 97018 – SCICLI (RG)

Dovrà essere garantito il sistema di bolla elettronica unitamente ad un listino prezzi informatico con contenuto e formato richiesto dalla Farmacia comunale destinataria della fornitura.

Le fatture o note di credito dovranno avere una cadenza settimanale o quindicinale, a fianco di ogni referenza dovrà essere indicato lo sconto, al netto di I.V.A., praticato nella specifica fatturazione. Nell'ultima pagina della fattura o nota di credito dovrà essere riportato un riepilogo che suddivida l'imponibile globale negli importi relativi alle due categorie di prodotti; qualora nelle categorie siano compresi articoli con diverse aliquote I.V.A., il riepilogo dovrà contenere una ulteriore suddivisione per aliquota I.V.A. Le fatture dovranno riportare l'importo totale del prezzo al pubblico deivato, il prezzo lordo ed il numero totale dei pezzi, tenendo distinte le fatture per il farmaco e per il parafarmaco.

Il prezzo dei prodotti riportato in fattura deve riferirsi al momento dell'acquisto dei prodotti stessi e non al momento dell'emissione in fattura, pertanto, per consentire un controllo in tal senso, i documenti di trasporto devono riportare, oltre alla descrizione della merce, anche il relativo prezzo e l'aliquota I.V.A. applicata.

Per i resi effettuati dalla Farmacia al Soggetto aggiudicatario l'appaltatore si impegna a fornire nota di accredito contestualmente al reso, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per la procedura.

Articolo 8

Ammissibilità alla gara

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

Non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualunque relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, c.1. lett. m-quater del D.Lgs. n. 163/2006). Per i requisiti di partecipazione si fa riferimento al successivo art. 21 del presente Capitolato.

Articolo 9

Pagamenti

Ai fini della fatturazione, il prezzo applicato è quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine. Le forniture sono verificate per la regolarità dell'esecuzione da parte del Direttore della Farmacia. Il saldo delle forniture è effettuato a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura. Il pagamento delle forniture verrà intestato al Soggetto aggiudicatario sul suo C/C bancario dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 (**tracciabilità dei flussi finanziari**) che dovrà essere indicato al momento della stipula del contratto e poi espressamente indicato in fattura; viene esclusa ogni tipo di cessione del credito. Sulla base delle normative vigenti la vendita degli stupefacenti e delle specialità veterinarie dovranno essere riepilogate e fatturate separatamente. Alla scadenza delle singole poste di credito, l'importo dovuto dal Comune di Scicli destinatario della fornitura, in qualità di interessi di mora, previa formalizzazione a norma dell'art. 1219 Cod. Civ., sarà pari al saggio legale. Nel caso che i pagamenti superassero il termine stabilito, gli interessi moratori saranno riconosciuti nella misura massima dell'interesse legale vigente.

Articolo 10

Penalità

Al verificarsi delle seguenti situazioni:

- 1) forniture non effettuate nei termini di consegna di cui all'art.6 del presente Capitolato;
- 2) consegna parziale della fornitura;
- 3) mancata applicazione degli sconti indicati nell'offerta;
 - a) Per il punto 1, il Comune applicherà una penale di euro 50,00 (cinquanta) per ogni mancata o ritardata fornitura, fermo restando la facoltà della Farmacie Comunale destinataria della fornitura di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato. In tale caso verrà addebitato dal Comune alla Ditta aggiudicataria, oltre alla penale citata, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
 - b) Per il punto 2, la farmacia comunale destinataria della fornitura si riserva di verificare che l'incidenza dei mancanti non superi il 10% dell'ordinato. Nel caso in cui la consegna risulti mancante per più del 10% dell'ordinato il Comune applicherà una penalità del 5% del valore dei prodotti mancanti. Nel caso in cui tale mancanza superi il 50% dell'ordinato verrà applicata dal Comune una penalità del 30% del valore dei prodotti mancanti. Qualora si verificassero reiterati ritardi o consegne parziali non giustificati da causa di forza maggiore tempestivamente denunciate il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ.
 - c) Per il punto 3, il Comune potrà, a titolo cautelativo, trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti, e applicare una penale in misura pari al 50% (cinquanta) dell'importo dello stesso sconto non applicato.

Articolo 11

Recesso e risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto per giusta causa, ancorché ne sia iniziata l'esecuzione, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, di quanto eseguito. E' escluso in questo caso l'indennizzo per il mancato guadagno.

Oltre che nei casi previsti da precedenti disposizioni del presente capitolato, il contratto si scioglie, con atto unilaterale dell'Amministrazione, quando l'impresa si renda colpevole di frode o di grave negligenza nell'adempimento del contratto stesso, contravvenendo agli obblighi e alle condizioni stipulate. Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno dell'impresa inadempiente, alla quale sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Inoltre, il contratto si scioglie di diritto se la sua esecuzione diviene impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, in tal caso l'Amministrazione Comunale deve pagare la parte di fornitura già eseguita.

Articolo 12

Garanzie di esecuzione e coperture assicurative

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, il concorrente aggiudicatario della fornitura deve presentare una cauzione di importo pari al 5% di quello del lotto assegnato. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia sarà progressivamente svincolata nel corso dell'esecuzione dell'appalto, secondo le modalità stabilite dall'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 13

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 05/03/2008.

Resta inteso che per ciascuna impresa rimane immutato l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all'esercizio dell'attività svolta.

Articolo 14

Foro competente

E' esclusa la competenza arbitrale. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione ed esecuzione del Capitolato e del contratto sarà deferita in via esclusiva al Giudice Ordinario.

Articolo 15

Disdetta del contratto da parte del fornitore

Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Amministrazione Comunale si rivarrà su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 16

Fallimento

L'appalto si intende revocato nel caso di fallimento della ditta aggiudicataria di ciascun lotto.

Articolo 17

Condizioni di migliore favore in occasione di vendite promozionali del fornitore

Qualora il Soggetto aggiudicatario effettui, anche per brevi periodi di tempo, vendite promozionali o offerte speciali riguardanti alcuni o tutti gli articoli oggetto del presente appalto, le stesse condizioni commerciali dovranno essere riconosciute alla Farmacia Comunale, se migliorative di quelle con cui è stata aggiudicato l'appalto medesimo. Delle predette condizioni dovrà essere data comunicazione alla Farmacia entro il quarto giorno lavorativo antecedente la loro decorrenza, il tutto su supporto cartaceo che dovrà riportare il codice di identificazione e descrizione del prodotto in Banca dati FEDERFARMA e sconto al netto di I.V.A. per ogni riferimento. Inoltre dovrà essere indicata l'ultima data in cui saranno in vigore le singole vendite promozionali. Nel caso di Soggetto collettivo il listino delle vendite promozionali dovrà essere unico per tutte le Imprese raggruppate mentre le condizioni di miglior favore si intendono anche quelle praticate da una sola delle Ditte costituenti il raggruppamento.

Articolo 18

Forniture presso terzi

Il Responsabile del Servizio Farmacia ha la facoltà di approvvigionarsi presso altri fornitori nel caso in cui le ditte aggiudicatrici abbiano un ritardo nella consegna di 24 ore dalla prima chiamata oppure abbiano una percentuale di prodotti mancanti superiore al 30% di ogni singolo ordine effettuato. L'approvvigionamento presso altra ditta sarà a totale carico della ditta inadempiente, la quale sarà obbligata a rimborsare, oltre alle spese ed oneri vari, il maggior prezzo pagato rispetto alle condizioni di appalto, tutto ciò fatto salvo il diritto per l'azione di risarcimento dei danni subiti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, su iniziativa del Responsabile del Servizio e previa adozione di specifica determinazione, qualora se ne ravvisi la convenienza economica (maggiore sconto) o per prodotti la cui vendita sia subordinata o accompagnata ad iniziativa pubblicitaria con offerta speciale, ovvero non si riscontri la reperibilità dei prodotti nei termini contrattuali, di operare acquisti diretti presso fornitori diversi dagli aggiudicatari del presente appalto.

Articolo 19

Divieto di Cessione del credito e subappalto

Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi della fornitura non può essere ceduto senza diretta approvazione dell'Amministrazione E' altresì vietato il subappalto

Articolo 20

Richiami normativi

Per quanto non compiutamente disciplinato dal presente capitolato, si fa rinvio alle specifiche normative applicabili, ivi compreso il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
